

Bruxelles, 9 settembre 2025
(OR. en)

12437/25

**Fascicolo interistituzionale:
2025/0524 (COD)**

LIMITE

**CLIMA 318
ENV 798
ENER 424
COMPET 834
IND 324
MI 615
CODEC 1197**

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti
n. doc. Comm.:	11184/25
Oggetto:	PREPARAZIONE DEL CONSIGLIO "AMBIENTE" DEL 18 SETTEMBRE 2025 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE) 2021/1119 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica - Orientamento generale

I. INTRODUZIONE

1. L'UE ha definito i suoi traguardi e obiettivi in materia di clima per il 2030 e il 2050 nel regolamento (UE) 2021/1119 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica ("normativa europea sul clima")¹. L'articolo 4, paragrafo 3, della normativa europea sul clima impone di fissare un traguardo intermedio in materia di clima per il 2040 al fine di conseguire l'obiettivo della neutralità climatica.

¹ Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

2. Il 6 febbraio 2024 la Commissione ha pubblicato una comunicazione dal titolo "Un futuro sicuro - Il traguardo climatico europeo per il 2040 e il percorso verso la neutralità climatica entro il 2050 all'insegna di una società giusta, prospera e sostenibile"². Tenendo conto del parere scientifico del comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici (ESABCC) e sulla base di una valutazione d'impatto dettagliata e di una relazione sul bilancio del carbonio, la comunicazione raccomandava, per il 2040, una riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra del 90 % rispetto ai livelli del 1990.
3. Il 2 luglio 2025 la Commissione ha pubblicato una proposta³ intesa a modificare la normativa europea sul clima ("modifica della normativa europea sul clima") includendovi il traguardo del 90 % di cui sopra, nonché modifiche all'elenco di elementi di cui all'articolo 4 del regolamento vigente, comprese tre flessibilità volte a contribuire al conseguimento del traguardo dell'UE. La Commissione garantisce che tali elementi siano adeguatamente presi in considerazione nelle future proposte legislative relative al quadro per le politiche climatiche post-2030. Inoltre, in base alla proposta, la Commissione mira ad accelerare e rafforzare il quadro abilitante per garantire che sussistano le condizioni per sostenere l'industria e i cittadini europei durante tutta la transizione.
4. La Commissione ha presentato la sua proposta al Comitato dei rappresentanti permanenti il 2 luglio 2025. Il Comitato ha fornito orientamenti per i lavori futuri il 16 luglio.
5. Il gruppo "Ambiente" ha esaminato la proposta nelle riunioni del 3, del 7, del 14 e del 22 luglio nonché nella riunione del 2 settembre 2025. A seguito delle ultime discussioni, la presidenza ha presentato una nuova proposta di compromesso, che figura nell'allegato della presente nota⁴.
6. Al Parlamento europeo, Ondřej KNOTEK (PřE, CZ) è stato nominato relatore della proposta a nome del commissione ENVI. La votazione in commissione ENVI è prevista per il 23 settembre, mentre la votazione in Aula è prevista per i giorni dal 6 al 9 ottobre.

² Doc. 6291/24.

³ Docc. 11184/25 + ADD 1.

⁴ Le nuove proposte della presidenza rispetto al precedente testo di compromesso (doc. 11685/1/REV 1) sono indicate in **grassetto sottolineato**. Le soppressioni sono indicate con il simbolo [...]. Le modifiche apportate in precedenza alla proposta iniziale della Commissione nel testo attuale sono sottolineate e indicate con il simbolo [...].

7. Il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni sono stati consultati affinché formulassero un parere.

II. ULTIME PROPOSTE DI COMPROMESSO DELLA PRESIDENZA

8. Durante le discussioni sono stati compiuti notevoli progressi. Tuttavia, il fascicolo è complesso e politicamente sensibile, in particolare per quanto riguarda le questioni relative alle flessibilità proposte e al quadro abilitante. Nella nuova proposta di compromesso, la presidenza ha fatto tutto il possibile per accogliere il maggior numero possibile di richieste delle delegazioni sulla base delle discussioni svoltesi finora. Le ultime proposte di compromesso della presidenza sono sintetizzate di seguito:

- a) considerando 4 e articolo 4, paragrafo 5, lettera m) — Elementi che devono essere presi in considerazione nelle proposte legislative:

il riferimento al principio dell'efficienza energetica al primo posto è stato leggermente riformulato e reinserito in entrambi i punti;

- b) considerando 5, 5 bis, 5 ter e 7 bis — Fattori abilitanti per il conseguimento del traguardo per il 2040 e della transizione pulita:

il considerando 5 è stato suddiviso in due frasi per migliorare la leggibilità e sono stati aggiunti i seguenti riferimenti:

- sistemi alimentari sostenibili, resilienza delle comunità rurali e sicurezza alimentare attraverso un settore agricolo europeo sostenibile e solido;
- Fondo sociale per il clima come esempio di sostegno nella transizione;
- bioenergia sostenibile, tra gli altri esempi di soluzioni energetiche a zero e a basse emissioni di carbonio;
- riduzione delle dipendenze dalle importazioni nel contesto del conseguimento del traguardo per il 2040;

il precedente considerando 5 bis è stato suddiviso in due considerando (5 bis e 5 ter) per migliorare la leggibilità e sono state apportate le seguenti aggiunte:

- l'obiettivo di garantire una transizione verso la neutralità climatica che sia efficiente in termini di costi, giusta e socialmente equilibrata (considerando 5 bis);
- ulteriori dettagli sugli obiettivi del patto per l'industria pulita per quanto riguarda i miglioramenti del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (considerando 5 ter);

c) considerando 7 e articolo 5, paragrafo 4, lettera p) — Pozzi naturali

- nel considerando è stato aggiunto un riferimento sia alla proporzione di suolo organico sia alle incertezze relative alle modifiche apportate alle metodologie come esempi di caratteristiche degli assorbimenti naturali di cui tenere conto nello sviluppo del pacchetto di politiche post-2030;
- il considerando contiene inoltre un nuovo riferimento al potenziale del settore LULUCF di offrire benefici ambientali a lungo termine, oltre che benefici climatici;
- all'articolo 5, paragrafo 4, lettera p), è stata inserita l'espressione "se del caso" in linea con la formulazione dell'accordo di Parigi;

d) considerando 7 bis e corrispondente modifica dell'articolo 4, secondo comma — Quadro abilitante

- la stessa modifica è stata apportata in entrambi i punti per chiarire la frase che stabilisce l'obbligo in capo alla Commissione per quanto riguarda il quadro abilitante;

e) considerando 8 — Contenuto delle valutazioni d'impatto

la presidenza propone di aggiungere quanto segue agli aspetti di cui tenere conto nelle prossime valutazioni d'impatto:

- situazione geopolitica;
- impatto sulle industrie ad alta intensità energetica;
- impatto sui costi energetici e sul fabbisogno di investimento in tutti gli Stati membri;

f) considerando 8 bis e articolo 4, paragrafo 5, lettere a), b) e c) — Flessibilità

le modifiche proposte riguardano quanto segue:

- il livello, la tempistica e le condizioni del contributo dei crediti internazionali di carbonio al traguardo per il 2040 richiedono una discussione politica e pertanto tali riferimenti sono stati inseriti tra parentesi quadre sia nel considerando che nel dispositivo. Eventuali modifiche a quanto precede sarebbero controbilanciate dalla nuova frase proposta all'articolo 4, paragrafo 5, lettera a), che rimane anch'essa tra parentesi, sulla garanzia dell'integrità ambientale e dell'efficienza dei crediti in termini di costi, promuovendo nel contempo la leadership tecnologica dell'UE;
- inclusione di un riferimento ai partenariati strategici dell'UE nel contesto dell'operatività dell'uso dei crediti internazionali;
- aggiunta di un riferimento alla revisione della traiettoria ETS nell'imminente revisione della direttiva ETS;
- aggiunta di un riferimento alla possibilità di stoccare CO₂ al di fuori dell'Unione;
- chiarimento in base al quale i crediti internazionali non svolgeranno un ruolo ai fini della conformità nel sistema EU ETS, così da rispecchiare il testo già presente nel dispositivo;
- ulteriori chiarimenti sugli esempi relativi alla flessibilità tra i settori e all'interno degli stessi, evidenziando anche la necessità di accessibilità delle flessibilità per gli Stati membri;

- g) articolo 4, paragrafo 5, lettera d) — Isole e regioni ultraperiferiche
- è stato aggiunto un riferimento alle specificità delle isole e delle regioni ultraperiferiche analogo a quello contenuto nel considerando 8 bis;
- h) articolo 4, paragrafo 5, lettera f) — Impatto sociale, economico e ambientale
- la modifica proposta specifica che le prossime proposte legislative dovrebbero tenere adeguatamente conto dell'impatto sociale, economico e ambientale in tutti gli Stati membri;
- i) i) articolo 4, paragrafo 5, lettera h), e articolo 4, paragrafo 5), lettera o) — Transizione giusta e equa sul piano sociale
- alla lettera h) è stato aggiunto un riferimento alle piccole e medie imprese e alla lettera o) sono stati inseriti riferimenti alla salvaguardia della coesione sociale e alla garanzia di una transizione giusta;
- j) articolo 4, paragrafo 5, lettera k) — Rilocalizzazione delle emissioni di carbonio
- la modifica proposta rafforza e chiarisce la formulazione sulla necessità di ridurre il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio;
- k) articolo 4, paragrafo 5, lettera q) — Fabbisogno e opportunità di investimento
- la modifica proposta aggiunge un riferimento al sostegno all'innovazione e all'accesso alle tecnologie innovative in tutti gli Stati membri;
- l) riesame — Articolo 11
- la presidenza propone di rafforzare l'attuale clausola di riesame della normativa europea sul clima aggiungendo la competitività delle industrie europee nonché il progresso tecnologico e la diffusione di tecnologie innovative in tutti gli Stati membri e in tutti i settori come nuovi elementi di cui tenere conto nelle relazioni presentate dopo ciascun bilancio globale;
 - si suggerisce inoltre che la relazione sia accompagnata da misure supplementari volte a rafforzare le iniziative riguardanti il quadro abilitante.

III. CONCLUSIONE

9. Si invita il Comitato dei rappresentanti permanenti a:

- esaminare il testo di compromesso riportato nell'allegato; nonché
- trasmetterlo al Consiglio "Ambiente" affinché ne discuta nella sessione del 18 settembre 2025, in vista del raggiungimento di un orientamento generale.

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
recante modifica del regolamento (UE) 2021/1119 che istituisce il quadro per il conseguimento
della neutralità climatica**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁵,

visto il parere del Comitato delle regioni⁶,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

⁵ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁶ GU C [...] del [...], pag. [...].

considerando quanto segue:

- (1) Il primo bilancio globale⁷ nell'ambito dell'accordo di Parigi⁸, concluso in occasione della conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici alla fine del 2023, ha rilevato che le parti si stanno dotando di politiche climatiche sempre più efficaci, ma che servono urgentemente interventi supplementari per mettere saldamente il mondo sulla buona strada verso il conseguimento degli obiettivi dell'accordo.
- (2) Con l'adozione del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹, l'Unione ha sancito nella legislazione l'obiettivo vincolante di raggiungere la neutralità climatica in tutti i settori dell'economia entro il 2050, portando così a zero le emissioni nette di gas a effetto serra entro tale data, e il proposito di conseguire successivamente emissioni negative. Inoltre, tale regolamento ha stabilito un traguardo intermedio vincolante dell'Unione in materia di clima per il 2030 e [...] [...] imposto la fissazione di un altro traguardo intermedio per il 2040.
- (3) Tenuto conto del parere scientifico del comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici ("comitato consultivo") e sulla base di una valutazione d'impatto dettagliata, nella comunicazione del 6 febbraio 2024 dal titolo "Un futuro sicuro – Il traguardo climatico europeo per il 2040 e il percorso verso la neutralità climatica entro il 2050 all'insegna di una società giusta, prospera e sostenibile"¹⁰, la Commissione ha presentato, per il 2040, un traguardo raccomandato di riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra del 90 % rispetto ai livelli del 1990.

⁷ Decisione 1/CMA.5.

⁸ GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.

⁹ Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1119/oj>).

¹⁰ COM(2024) 63 final.

- (4) Nel proporre il traguardo dell'Unione in materia di clima per il 2040, la Commissione ha preso in considerazione le migliori e più recenti evidenze scientifiche disponibili, comprese le ultime relazioni del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) e del comitato consultivo; l'impatto sociale, economico e ambientale, compresi i costi dell'inazione; la necessità di assicurare una transizione giusta e equa sul piano sociale per tutti; l'efficienza in termini di costi e l'efficienza economica; la competitività dell'economia dell'Unione, in particolare delle piccole e medie imprese e dei settori più esposti alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio; le migliori tecnologie disponibili efficienti in termini di costi, sicure e che possono trovare applicazione su più larga scala; l'efficienza energetica, **compreso il principio dell'efficienza energetica al primo posto**[...], l'accessibilità economica dell'energia e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico per tutti gli Stati membri; l'equità e la solidarietà tra gli Stati membri e al loro interno; la necessità di assicurare l'efficacia ambientale e la progressione nel tempo; la necessità di mantenere, gestire e potenziare i pozzi naturali di assorbimento nel lungo termine e di proteggere e ripristinare la biodiversità, anche nell'ambiente marino; il fabbisogno e le opportunità di investimento; gli sviluppi internazionali e gli sforzi intrapresi per conseguire gli obiettivi a lungo termine dell'accordo di Parigi e l'obiettivo ultimo della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC); le informazioni esistenti in merito al bilancio di previsione indicativo di gas a effetto serra dell'Unione per il periodo 2030-2050.
- (5) Al fine di conseguire il traguardo in materia di clima per il 2040 è essenziale, tra l'altro, attuare pienamente il quadro strategico concordato per il 2030, garantire e sostenere il rafforzamento e la tutela della competitività e della resilienza dell'industria europea, **garantire sistemi alimentari sostenibili, la resilienza delle comunità rurali e la sicurezza alimentare attraverso un settore agricolo europeo sostenibile e solido**, assicurare percorsi di transizione basati sulle migliori tecnologie disponibili efficienti in termini di costi, sicure e che possono trovare applicazione su più larga scala, porre maggiormente l'accento su una transizione giusta per le regioni, [...] i settori e la famiglie vulnerabili interessati che non lasci indietro nessuno, ad esempio attraverso il sostegno a titolo del Fondo sociale per il clima nel quadro della transizione verso la neutralità climatica. **Inoltre, è essenziale** garantire una concorrenza leale con i partner internazionali, decarbonizzare il sistema energetico con un approccio tecnologicamente neutro che includa tutte le soluzioni energetiche a zero e a basse emissioni di carbonio (comprese le energie rinnovabili, il nucleare, l'efficienza energetica, lo stoccaggio, la cattura e lo stoccaggio del carbonio (CCS), la cattura e l'utilizzo del carbonio (CCU), gli assorbimenti di carbonio, l'energia geotermica e idroelettrica, **la bioenergia sostenibile** e tutte le altre tecnologie energetiche, attuali e future, a zero emissioni nette), **ridurre le dipendenze dalle importazioni** e organizzare un dialogo strategico sul quadro post-2030 con tutti i settori pertinenti, compresi l'industria e i trasporti.

(5 bis) Al fine di garantire una transizione verso la neutralità climatica che sia efficiente in termini di costi, giusta e socialmente equilibrata, gli investimenti sia del settore pubblico sia del settore privato, compresi i finanziamenti dell'Unione, [...] costituiranno un fattore chiave per la transizione pulita, ad esempio accelerando la diffusione e la commercializzazione di tecnologie innovative, sostenendo l'accesso alla decarbonizzazione industriale, la produzione di tecnologie pulite e la modernizzazione dei sistemi energetici. [...] Il patto per l'industria pulita [...] sta creando le condizioni per portare a termine con successo la transizione, concentrandosi sia sulla decarbonizzazione e il rinnovamento industriale [...] sia su meccanismi di sostegno per l'industria europea, compresi la banca per la decarbonizzazione industriale e il nuovo quadro semplificato in materia di aiuti di Stato [...].

(5 ter) Il patto per l'industria pulita [...] pone l'accento anche su un migliore accesso ai finanziamenti pubblici e privati, un mercato dell'energia dell'Unione integrato e interconnesso che garantisca la sicurezza energetica, la promozione dell'economia circolare, condizioni di parità a livello mondiale anche attraverso l'effettiva attuazione e l'estensione del CBAM ai prodotti a valle, introducendo misure antielusione e un'azione per affrontare la questione della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, condizioni favorevoli chiare [...] come la semplificazione delle autorizzazioni e l'adozione e l'espansione di tecnologie pulite, al fine di rafforzare la competitività industriale e l'innovazione nell'UE, tenendo conto dell'evoluzione della situazione geopolitica.

(6) Alla luce dell'obiettivo della neutralità climatica da conseguire per il 2050, entro il 2040 dovrebbero essere ridotte le emissioni di gas a effetto serra e aumentati gli assorbimenti, così da assicurare che le emissioni nette di gas a effetto serra – ossia le emissioni al netto degli assorbimenti – siano ridotte, in tutti i settori dell'economia, del 90 % entro il 2040 rispetto ai livelli del 1990.

- (7) La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra a livello di Unione dovrebbe essere prioritaria e integrata dall'aumento degli assorbimenti, anche attraverso soluzioni sia naturali sia tecnologiche. [...] Nello sviluppo del pacchetto di politiche post-2030 è opportuno prestare la dovuta attenzione al contributo delle riduzioni delle emissioni lorde rispetto agli assorbimenti naturali e tecnologici. Gli assorbimenti naturali [...] presentano caratteristiche che dovrebbero essere prese in considerazione, come la struttura per età delle foreste, la proporzione di suolo organico, la variabilità naturale e le incertezze legate agli effetti dei cambiamenti climatici, [...] a disturbi naturali e a modifiche apportate alle metodologie [...]. Nei prossimi decenni, gli assorbimenti naturali e tecnologici svolgeranno un ruolo sempre più importante nell'economia dell'Unione, tenuto conto della necessità di bilanciare le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra al più tardi entro il 2050 e di conseguire successivamente emissioni negative. Nel contesto [...] della revisione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹ nel 2026, la Commissione intende elaborare incentivi, prevedendo l'inclusione di assorbimenti permanenti di carbonio nel sistema per lo scambio di quote di emissione dell'UE [...] ("EU ETS") per compensare le emissioni residue difficili da decarbonizzare [...]. Il settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura svolge un ruolo centrale in una bioeconomia sostenibile e circolare e ha il potenziale di fornire benefici climatici e ambientali a lungo termine, contribuendo alla transizione pulita dell'economia dell'UE e riducendo le dipendenze grazie alla sostituzione dei materiali di origine fossile.

¹¹ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj>).

(7 bis) Sebbene alcune politiche abilitanti siano già state attuate e il loro impatto sia già visibile, non è ancora così per tutte. La Commissione dovrebbe **continuare** [...] [...]a [...] [...] [...]rafforzare le **iniziative riguardanti** [...] [...] [...]il quadro abilitante e **puntare ad** [...] [...] **accelerarne l'adozione per fare in modo** che sussistano condizioni a sostegno dell'industria e dei cittadini europei durante la transizione, nel pieno rispetto del diritto dell'Unione.

(8) L'Unione dispone di un quadro normativo per conseguire il traguardo in materia di clima per il 2030. La legislazione volta all'attuazione di tale traguardo è costituita, tra l'altro, dalla direttiva 2003/87/CE che istituisce il sistema EU ETS, dal regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio¹², che ha introdotto obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, e dal regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio¹³, che stabilisce obiettivi di assorbimento netto del carbonio per il settore dell'uso del suolo. È opportuno che la Commissione valuti in che modo dovrebbe essere modificata la legislazione dell'Unione applicabile al fine di conseguire il traguardo in materia di clima per il 2040. Nel progettare [...] il quadro post-2030, la Commissione dovrebbe preparare valutazioni d'impatto dettagliate, tenendo conto della sua analisi dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima, della situazione geopolitica, delle ricadute sulla competitività, [...] sulle piccole e medie imprese e sulle industrie ad alta intensità energetica nonché degli effetti sui costi energetici e sul fabbisogno di investimento negli Stati membri, e prendere in considerazione l'adozione delle misure necessarie, comprese, se del caso, proposte legislative.

¹² Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/842/oj>).

¹³ Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/841/oj>).

(8 bis) È opportuno tenere adeguatamente conto di una serie di elementi volti a facilitare il conseguimento del traguardo climatico per il 2040, tra cui: un [...] possibile contributo limitato di crediti internazionali di alta qualità al traguardo climatico per il 2040 a norma dell'articolo 6 dell'accordo di Parigi, in linea con le relative norme contabili, nel **la seconda parte del** decennio 2030-2040; il ruolo degli assorbimenti permanenti a livello dell'Unione (quali cattura delle emissioni biogeniche con stoccaggio del carbonio, anche nota come BioCCS, e cattura diretta dall'aria con stoccaggio del carbonio, anche nota come DACCS) nel sistema EU ETS, garantendo nel contempo l'integrità ambientale del sistema EU ETS, inclusa la possibilità di stoccare CO₂ al di fuori dell'Unione, se del caso, ferma restando l'esistenza di accordi internazionali e prevedendo condizioni equivalenti a quelle stabilite nel diritto dell'Unione; nonché una flessibilità maggiore e accessibile tra i settori e all'interno degli stessi per sostenere un approccio efficiente in termini di costi **che consenta**, ad esempio, [...] **che i risultati conseguiti dagli Stati membri in un determinato settore possano bilanciare le lacune in altri settori in modo efficiente in termini di costi, garantendo nel contempo che ciascun settore contribuisca agli sforzi**. Nel rendere operativo l'uso dei crediti internazionali, la Commissione dovrebbe tenere conto della necessità di garantire condizioni di parità in tutti gli Stati membri e **dell'opportunità di sostenere i partenariati strategici dell'UE. I crediti internazionali non dovrebbero svolgere un ruolo ai fini della conformità nel sistema EU ETS. L'attuale traiettoria del sistema EU ETS dovrebbe essere rivista nell'ambito dell'imminente revisione della direttiva ETS per tenere conto del traguardo concordato per il 2040**. Al fine di valutare le ricadute sociali, economiche e ambientali, il [...] quadro post-2030 dovrebbe poggiare su solide valutazioni d'impatto. Il [...] quadro post-2030 dovrebbe inoltre promuovere la convergenza, tenendo conto nel contempo del principio di equità e delle circostanze e delle specificità nazionali degli Stati membri, comprese quelle delle isole e delle regioni ultraperiferiche.

(9) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire fissare un traguardo in materia di clima a livello dell'Unione per il 2040, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2021/1119,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) 2021/1119

Il regolamento (UE) 2021/1119 è così modificato:

- 1) all'articolo 1, secondo comma, è aggiunta la frase seguente:

"Il presente regolamento stabilisce inoltre l'obiettivo vincolante per l'Unione da conseguire entro il 2040.";

- 2) all'articolo 4, i paragrafi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

"3. Al fine di conseguire l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, il traguardo vincolante dell'Unione in materia di clima per il 2040 consiste in una riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) del 90 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2040.

4. Nell'ottica del periodo successivo al 2030, la Commissione riesamina la pertinente legislazione unionale per conseguire il traguardo di cui al paragrafo 3 del presente articolo, nonché l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e, sulla base di una valutazione d'impatto dettagliata, considera l'adozione delle misure necessarie, in conformità dei trattati.

[...] La Commissione [...] **continua a rafforzare** [...] le **iniziative riguardanti il quadro abilitante e mira ad accelerare la loro adozione e implementazione** [...] per garantire che sussistano le condizioni per sostenere le persone fisiche e giuridiche interessate, come l'industria e i cittadini europei, durante tutta la transizione, nel conseguimento dei traguardi di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo, dell'obiettivo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e di un'economia climaticamente neutra [...].

5. Nel quadro del riesame di cui al primo comma del [...]paragrafo 4, al fine di facilitare il conseguimento del traguardo di cui al paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione assicura che le proposte legislative tengano adeguatamente conto dei seguenti elementi:
- a) a partire dal [2036], un possibile contributo limitato di crediti internazionali di alta qualità, pari al [3] % delle emissioni nette dell'UE nel 1990, al traguardo climatico per il 2040 a norma dell'articolo 6 dell'accordo di Parigi, che sostenga l'UE e i paesi terzi nel conseguimento di traiettorie di riduzione netta dei gas a effetto serra compatibili con l'obiettivo dell'accordo di Parigi di mantenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C e di compiere ulteriori sforzi per limitarlo a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali **[fatta salva la garanzia dell'integrità ambientale e dell'efficienza in termini di costi di tali crediti e promuovendo nel contempo la leadership tecnologica dell'UE]**; l'origine, i criteri di qualità e altre condizioni relative all'acquisizione e all'utilizzo di tali crediti sono disciplinati dal diritto dell'Unione, e tali crediti non svolgono un ruolo ai fini della conformità nel sistema EU ETS;
 - b) il ruolo degli assorbimenti permanenti a livello di Unione nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione ("EU ETS") per compensare le emissioni residue difficili da decarbonizzare [...];
 - c) una maggiore flessibilità tra i settori e all'interno degli stessi, per sostenere il conseguimento dei traguardi in modo semplice ed efficiente in termini di costi;
 - d) l'opportunità che i traguardi e gli sforzi degli Stati membri per il periodo successivo al 2030 siano improntati all'efficienza in termini di costi e alla solidarietà, alla luce delle circostanze e delle specificità nazionali, **comprese quelle delle isole e delle regioni ultraperiferiche**;
 - e) le migliori e più recenti evidenze scientifiche disponibili, comprese le ultime relazioni dell'IPCC e del comitato consultivo;

- f) gli impatti sociali, economici e ambientali **in tutti gli Stati membri anche in relazione agli obiettivi di decarbonizzazione e competitività dell'industria europea;**
- g) i costi dell'inazione e i benefici dell'azione nel medio e lungo periodo;
- h) la necessità di assicurare e sostenere una transizione giusta e equa sul piano sociale per tutti, prestando particolare attenzione alle regioni, ai settori, alle piccole e medie imprese e alle famiglie vulnerabili interessati dalla transizione verso la neutralità climatica;
- i) la semplificazione, la neutralità tecnologica, l'efficienza in termini di costi, l'efficienza economica e la sicurezza economica;
- j) l'azione per il clima come motore degli investimenti, [...] dell'innovazione e di una maggiore competitività;
- k) la necessità di consolidare la competitività dell'economia dell'Unione a livello mondiale **e ridurre il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio,** in particolare **per le** piccole e medie imprese e i settori industriali **che sono** più esposti, [...] così da assicurare una concorrenza leale;
- l) le migliori tecnologie disponibili efficienti in termini di costi, sicure e che possono trovare applicazione su più larga scala;
- m) l'accessibilità economica e la sicurezza dell'approvvigionamento dell'energia, la sicurezza energetica, [...] l'efficienza energetica, **compreso il principio dell'efficienza energetica al primo posto,** [...] nonché il potenziamento delle reti elettriche e delle interconnessioni;
- n) l'equità e la solidarietà tra gli Stati membri e al loro interno;
- o) la necessità di assicurare l'efficacia ambientale e la progressione nel tempo, **salvaguardando nel contempo la coesione sociale e garantendo una transizione giusta;**

- p) la necessità di mantenere, gestire e potenziare, **se del caso,** i pozzi naturali a lungo termine e di proteggere e ripristinare la biodiversità, **di promuovere una bioeconomia sostenibile e circolare,** nonché di tenere conto **degli effetti delle differenze nella struttura per età delle foreste, della variabilità naturale e delle incertezze,** in particolare quelle connesse agli effetti dei cambiamenti climatici **e dei disturbi naturali** nel settore dell'uso del suolo, **del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura;**
- q) il fabbisogno e le opportunità di investimento, compreso l'accesso ai finanziamenti pubblici e privati **nonché il sostegno all'innovazione e all'accesso a tecnologie innovative in tutti gli Stati membri;**
- r) gli sviluppi internazionali e gli sforzi intrapresi per conseguire gli obiettivi a lungo termine dell'accordo di Parigi e l'obiettivo ultimo della **convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC),** nonché il sostegno dell'Unione ai suoi partner nell'affrontare i cambiamenti climatici e i loro impatti.";

3) all'articolo 11, primo comma, sono aggiunte le lettere seguenti:

"c) della competitività delle industrie europee, in particolare delle industrie ad alta intensità energetica e delle piccole e medie imprese;

d) del progresso tecnologico e della diffusione in tutti gli Stati membri e in tutti i settori di tecnologie innovative.";

4) all'articolo 11, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"La relazione della Commissione può essere accompagnata, se del caso, da proposte legislative di modifica del presente regolamento nonché da misure supplementari volte a rafforzare le iniziative riguardanti il quadro abilitante a sostegno del proseguimento dell'efficace attuazione del presente regolamento."

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente/La presidente

Per il Consiglio

Il presidente
